Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 3 - 2021

Verona, 31 marzo 2021

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

Member of CISQ Federation

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001

SOMMARIO

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News del settore Ambiente e Sicurezza (A&S)

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

NEWS AMBIENTE

ALBO GESTORI RIFIUTI - Scadenza annuale pagamento diritti 30 aprile.....3
AMBIENTE - Decreto "End of Waste Carta/Cartone".....3
ECOTASSA -Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, Regione Veneto.....4
RIFIUTI – Servizio di vidimazione digitale dei formulari di identificazione rifiuti (VI.VI.FIR).....6
RIFIUTI- Registro recuperatori rifiuti in forma semplificata, diritto annuale.....6

NEWS SICUREZZA

EMERGENZA COVID 19 - Dpcm 2 marzo 2021.....7
EMERGENZA COVID 19 - Veneto in zona rossa e altre misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid 19.....8
EMERGENZA COVID 19 - Ordinanze Ministero Salute in vigore dal 29 marzo c.a.....9
EMERGENZA COVID 19 - Produzione ed utilizzo mascherine non marcate CE, proroga al 30 aprile 2021 (Art. 19 della Legge n. 183/2020).....10
EMERGENZA COVID 19 - Lavoratori vaccinati e uso dei DPI, indicazioni ministeriali.....10
SORVEGLIANZA SANITARIA – INAIL/COVID 19, sorveglianza sanitaria eccezionale prorogata al 30 aprile 2021.....11

NEWS AREA TECNICA

SERBATOI- Circolare INAIL, controllo di serbatoi per GPL interrati, ricoperti e fuori terra.....12
SEVESO - Guida valutazione invecchiamento attrezzature, nuovo Quesito.....13
SOSTANZE PERICOLOSE - Nuova modifica all'Allegato I del Reg. (UE) 2019/1021- POPs.....13

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA LAVORO - Gestione in sicurezza ambienti confinati, linee guida Snpa.....14

NEWS AMBIENTE

ALBO GESTORI RIFIUTI - Scadenza annuale pagamento diritti 30 aprile
https://www.apiverona.it/albo-gestori-rifiuti-scadenza-annuale-pagamento-diritti-30-aprile/

Si ricorda a tutte le imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali che il 30 Aprile 2021 scade il termine per il pagamento dei diritti annui per il 2021.

Per le imprese iscritte in categoria 2 bis, per trasporto in conto proprio dei rifiuti, e per quelle in categoria 3 bis, per il trasporto dei RAEE, i diritti annui sono pari a 50,00 euro per ciascuna categoria di iscrizione.

Il pagamento va effettuato esclusivamente in modalità telematica, accedendo con le proprie credenziali nell'area riservata al sito:
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Login

Nella sezione "Diritti" sono visualizzati in rosso tutti gli importi dovuti, per ogni categoria di iscrizione dell'impresa. Cliccando sulla casella corrispondente all'importo dovuto è possibile selezionare la modalità di pagamento fra quelle disponibili (Carta di credito o PagoPa).

Si ricorda che in caso di mancato pagamento l'Albo procede alla sospensione dell'iscrizione, finché non gli importi dovuti non vengono correttamente versati. La sospensione decorre dalla data in cui l'impresa riceve notifica del provvedimento nella propria casella di posta elettronica certificata. Durante il periodo di sospensione l'impresa non può svolgere l'attività della categoria sospesa.

Le iscrizioni che risultano sospese da oltre un anno senza aver regolarizzato i pagamenti vengono cancellate d'ufficio senza ulteriori comunicazioni. Nel caso di richiesta di cancellazione dall'Albo l'impresa è comunque tenuta al pagamento del diritto annuale per l'anno nel corso del quale presenta la domanda di cancellazione, tranne nel caso di cessata attività avvenuta nell'anno precedente (regolarmente denunciata al registro imprese).

AMBIENTE - Decreto "End of Waste Carta/Cartone"
https://www.apiverona.it/ambiente-decreto-end-of-waste-cartacartone/

Sulla Gazzetta Ufficiale n° 33 del 9 febbraio 2021 è stato pubblicato il **DECRETO 22 settembre 2020, n. 188 -** Regolamento recante disciplina della *cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone*, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/2021

Il nuovo Regolamento è costituito da 7 articoli, dove vengono definiti: 1. Oggetto e finalità, 2. Definizioni, 3. Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, 4. Scopi specifici di utilizzabilità, 5. Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni, 6. Sistema di gestione, 7. Norme transitorie e finali.

Sono inoltre presenti 3 allegati:

- allegato 1 - contenente i requisiti di qualità della carta e cartone recuperati;
- allegato 2 - contenente gli scopi specifici per cui sono utilizzabili la carta e cartone recuperati;
- *allegato 3 – parte di provvedimento in formato grafico – contenete lo schema di dichiarazione di conformità (DDC) resa con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto stesso*

ECOTASSA -Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, Regione Veneto
https://www.apiverona.it/ecotassa-tributo-speciale-per-il-deposito-in-discarica-dei-rifiuti-solidi-regione-veneto/

Si ricorda che sono obbligati al pagamento del Tributo:
il gestore dell'impianto di discarica;
il gestore dell'impianto di incenerimento per i rifiuti smaltiti tal quali senza recupero di energia;
chiunque esercita attività di discarica abusiva o abbandoni, scarichi ed effettui deposito incontrollato di rifiuti.
DECRETO N. 1 del 18 gennaio 2021. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. - Approvazione modello di dichiarazione anno 2020.

Se il contribuente effettua pagamenti non dovuti può richiederne il **rimborso o la compensazione**.
I soggetti tenuti al pagamento del Tributo devono compilare la dichiarazione annuale di conferimento utilizzando i seguenti modelli: **modello** acquisibile in formato editabile e personalizzato chiedendo il file all'indirizzo: ambiente@regione.veneto.it

Omesso o ritardato pagamento e omessa o ritardata dichiarazione
In caso di **omesso o ritardato pagamento** il contribuente può provvedere autonomamente alla regolarizzazione (ravvedimento). In caso contrario la Regione provvederà ad emettere un atto di contestazione / avviso di accertamento.
In caso di **omessa o ritardata dichiarazione** il contribuente può provvedere autonomamente alla regolarizzazione (ravvedimento). In caso contrario la Regione provvederà ad emettere un atto di contestazione / avviso di accertamento.

Quando pagare
Il pagamento del Tributo avviene mediante versamenti periodici, calcolati sulla base delle quantità di rifiuti smaltiti in discarica in ogni trimestre solare e delle aliquote vigenti distinte per tipologia di rifiuto.
Il contribuente è tenuto ad effettuare i pagamenti del Tributo trimestralmente, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito.

Trimestre di Riferimento	*Scadenza per il Pagamento*
I. Gennaio - Febbraio - Marzo	30 aprile
II. Aprile - Maggio - Giugno	31 luglio
III. Luglio - Agosto - Settembre	31 ottobre
IV. Ottobre - Novembre - Dicembre	31 gennaio

Nel caso il termine ultimo per il pagamento del tributo coincida con un giorno festivo o con un sabato, il pagamento può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Come pagare
Il versamento del Tributo deve avvenire con una delle seguenti modalità:
Bonifico Bancario - UNICREDIT S.P.A.
IBAN: IT 41 V 02008 02017 000100537110

E' necessario che la data di esecuzione del bonifico coincida con l'ultimo giorno utile per il versamento. Per "data di esecuzione" si intende la data in cui la Banca del contribuente effettua il pagamento a favore del Tesoriere regionale. Di conseguenza, il contribuente deve pretendere che la propria Banca dia esecuzione al pagamento entro l'ultimo giorno del mese. I pagamenti con "data di ordine di esecuzione" dopo la scadenza, anche se disposti con valuta entro l'ultimo giorno del mese di pagamento, non possono essere accreditati dal Tesoriere regionale con valuta antergata alla data di effettiva esecuzione dei bonifici disposti; pertanto tali pagamenti risultano ritardati e, quindi, sanzionabili a norma di legge.

L'Amministrazione regionale, per i pagamenti con "ordine di esecuzione" oltre la scadenza, potrà chiedere al contribuente la trasmissione della 'contabile' fornita dalla Banca a fronte del versamento effettuato.

Bollettino di conto corrente postale n. 17337304
IBAN: IT93V0760102000000017337304
La **causale del bonifico** dovrà riportare i seguenti elementi:
ECOTASSA - Trimestre - _____ - Discarica di _____

Coloro che effettuano il versamento per via telematica o, comunque, attraverso internet sono invitati a trasmettere alla Direzioen Ambiente l'attestazione del versamento effettuato tramite PEC ambiente@pec.regione.veneto.it

Quanto pagare
Il Tributo è calcolato sulla base della quantità dei rifiuti conferiti in discarica, espressa in tonnellate, moltiplicata per le aliquote determinate con legge regionale.
Le aliquote sono fissate dalla Regione, entro il 31 luglio di ogni anno, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549. In caso di mancata predeterminazione entro il 31 luglio, si intendono prorogate, anche per l'anno successivo, le aliquote in vigore.
Attualmente le aliquote d'imposta sono determinate dall'art. 39, Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e s.m.i.
Rifiuti sottoposti al Tributo

Sono sottoposti al Tributo le seguenti tipologie di rifiuti:
1.i rifiuti solidi depositati in discarica;
2.i rifiuti conferiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
3.i rifiuti illecitamente smaltiti in discarica abusiva;
4.i rifiuti abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata.

Riferimenti normativi:
- Art. 3, commi 24-41, Legge 28 dicembre 1995, n. 549 e s.m.i.
- Art. 39, Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e s.m.i.

RIFIUTI – Servizio di vidimazione digitale dei formulari di identificazione rifiuti (VI.VI.FIR)
https://www.apiverona.it/rifiuti-servizio-di-vidimazione-digitale-dei-formulari-di-identificazione-rifiuti-vi-vi-fir/

Fonte Ecocamere

Si informa che nel mese di marzo 2021 il sistema camerale partirà con un nuovo servizio di **vidimazione digitale dei formulari di identificazione dei rifiuti** in applicazione del comma 5, art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e, successive modifiche ed integrazioni , soprattutto con la modifica apportata dal D.Lgs. n. 116/2020.

In particolare per quanto riguarda questo nuovo servizio, chiamato VI.VI.FIR., non verrà sostituito il formato cartaceo del documento di trasporto, in quanto non è prevista la completa dematerializzazione del formulario di trasporto.

Viene data la possibilità di produrre autonomamente il FIR con modalità informatiche, attraverso un servizio in rete fornito dal sistema della Camere di Commercio che sostituisce la vidimazione fisica, perciò non sarà necessario recarsi fisicamente allo sportello camerale per la vidimazione come avviene per i formulari prestampati su carta chimica in 4 copie e numerati dalle tipografie autorizzate.

Questo servizio di vidimazione digitale non riguarda i registri di carico e scarico, per i quali fino all'entrata in vigore del decreto tracciabilità sul Registro elettronico nazionale dei rifiuti REN, continuano a valere le indicazioni del DM n. 148/98, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione.

Il servizio VI.VI.FIR. sarà accessibile dal portale www.ecocamere.it e sarà raggiungibile, all'indirizzo https://vivifir.ecocamere.it dai siti delle CCIAA.

RIFIUTI- Registro recuperatori rifiuti in forma semplificata, diritto annuale
https://www.apiverona.it/rifiuti-registro-recuperatori-rifiuti-in-forma-semplificata-diritto-annuale/

I gestori di impianti di trattamento rifiuti, autorizzati in procedura semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216 del d.lgs. 152/06, devono versare il diritto annuale di iscrizione al Registro Recuperatori Rifiuti entro il 30 aprile.

Il suddetto diritto deve essere versato a favore della Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente (cioè dove è ubicato l'impianto) e più precisamente a quella a cui è stata trasmessa la comunicazione di inizio attività.

I diritti sono fissati in relazione alle attività e alle quantità annue dei rifiuti trattati, secondo la tabella seguente:

Classe di attività	Quantità annua dei rifiuti	Recupero (art. 216 D.Lgs 152/06)
Classe 1	≥ 200.000 ton	774,69 euro
Classe 2	≥ 60.000 ton e < 200.000 ton	490,63 euro
Classe 3	≥ 15.000 ton e < 60.000 ton	387,34 euro
Classe 4	≥ 6.000 ton e < 15.000 ton	258,23 euro
Classe 5	≥ 3.000 ton e < 6.000 ton	103,29 euro
Classe 6	< 3.000 ton	51,65 euro

ACCEDI PER CONTINUARE A LE

Dopo aver effettuato il versamento, è obbligatorio scansionare/fotocopiare la ricevuta di pagamento e trasmetterla tramite PEC/fax alla Città Metropolitana/Provincia territorialmente competente (dove è ubicato l'impianto). Il mancato pagamento comporta la sospensione dell'esercizio dell'attività di recupero, con tutte le conseguenze che ne potrebbero derivare (comma 3, art.3 del decreto n.350/1998).

NEWS SICUREZZA

EMERGENZA COVID 19 - Dpcm 2 marzo 2021
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-dpcm-2-marzo-2021/

Firmato dal Presidente Draghi il nuovo DPCM 2 marzo 2021 che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19.
Il DPCM sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l'eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.
Di seguito una sintesi delle principali novità e delle misure confermate.

ZONE BIANCHE
Nelle zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l'obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore.
Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi).
Si istituisce un "tavolo permanente" presso il Ministero della salute, con i rappresentanti delle regioni interessate, del Comitato tecnico-scientifico e dell'Istituto superiore di sanità, per monitorare gli effetti dell'allentamento delle misure e verificare la necessità di adottarne eventualmente ulteriori.

SCUOLA
Zone rosse – Dal 6 marzo, si prevede nelle zone rosse la sospensione dell'attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Zone arancioni e gialle – I Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell'attività scolastica:

5.nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;
6.nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell'arco di 7 giorni;
7.nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.
8.

MUSEI, TEATRI, CINEMA E IMPIANTI SPORTIVI

Nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l'apertura anche il sabato e nei giorni festivi.
Dal 27 marzo, nelle zone gialle si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all'aperto e 200 al chiuso per ogni sala.
Restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

In tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto.

SERVIZI ALLA PERSONA

Nelle zone rosse, saranno chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici.

SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO

Si amplia il novero dei Paesi interessati della sperimentazione dei voli cosiddetti "COVID tested".
A chi è stato in Brasile nei 14 giorni precedenti è consentito l'ingresso in Italia anche per raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori.

TAVOLO DI CONFRONTO CON LE REGIONI

È istituito un tavolo di confronto presso il Ministero della salute, con componenti in rappresentanza dell'Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Comitato tecnico-scientifico, con il compito di procedere all'eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico, in considerazione anche delle nuove varianti.

EMERGENZA COVID 19 - Veneto in zona rossa e altre misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid 19
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-veneto-in-zona-rossa-e-altre-misure-urgenti-per-fronteggiare-la-diffusione-del-covid-19/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13.03.2021 **il decreto legge n. 30 del 13 marzo**, che dispone i seguenti principali provvedimenti:

Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla, si applicano le misure stabilite per la zona arancione
Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa nonchè ulteriori, motivate, misure più restrittive:

- a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti
- b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusivita' o induce malattia grave

Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, e' consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14

Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le misure stabilite per la zona rossa. Nei medesimi giorni e' consentito, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14

Da lunedì **15 marzo 2021** in base alle Ordinanze del Ministero della Salute del 5 marzo 2021, del 12 marzo 2021, del 13 marzo 2021 e del 27 febbraio 2021, sono ricomprese:

- nell'**area bianca**: Sardegna;
- nell'**area gialla**: Calabria, Liguria, Sicilia, Valle d'Aosta;
- nell'**area arancione**: Abruzzo, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Umbria;
- nell'**area rossa**: Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia di Trento, Puglia, e Veneto.

Sul sito ministeriale www.governo.it è possibile visualizzare le FAQ, relative alle disposizioni settoriali delle aree (area bianca, area gialla, area arancione, area rossa).
La sezione FAQ tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali. Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.

Le restrizioni della Zona Rossa prevedono il divieto di spostamento salvo che per motivi di lavoro, necessità o salute; la sospensione di tutte le attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado; la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali. Sono inoltre sospese le attività di servizi alla persona ad eccezione di quelle individuate dall'allegato 24. Rimangono sospese le attività di ristorazione.

Si ricorda che il **DPCM 2 marzo**, **efficace dal 6 marzo al 6 aprile 2021, prevede in particolare fino al 27 marzo 2021**, sull'intero territorio nazionale il divieto di **ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome**, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

EMERGENZA COVID 19 - Ordinanze Ministero Salute in vigore dal 29 marzo c.a.
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-ordinanze-ministero-salute-in-vigore-dal-29-marzo-c-a/

Il Ministro della Salute sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 26 marzo 2021, ha firmato nuove Ordinanze in vigore a partire da lunedì 29 marzo prossimo.
Le Ordinanze dispongono il passaggio in area rossa per le Regioni Calabria, Toscana e Val d'Aosta e rinnovano le misure per le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento.

La Regione Lazio, invece, passa in area arancione da martedì 30 marzo a scadenza della vigente Ordinanza.

I provvedimenti fanno salve eventuali misure più restrittive già adottate sui territori.
Inoltre, per effetto del Decreto Legge del 12 marzo 2021, alle Regioni in zona gialla nel periodo 15 marzo-6 aprile 2021 si applicano le stesse misure della zona arancione e, nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome, rispetto alle misure di contenimento, a partire dal 29 marzo 2021 è la seguente:

- area rossa: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Toscana, Val d'Aosta e Veneto
- area arancione: tutte le altre (Regione Lazio dal 30 marzo)

- Faq misure adottate dal Governo

EMERGENZA COVID 19 - Produzione ed utilizzo mascherine non marcate CE: proroga al 30 aprile 2021 (Art. 19 della Legge n. 183/2020)
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-produzione-ed-utilizzo-mascherine-non-marcate-ce-proroga-al-30-aprile-2021-art-19-della-legge-n-1832020/

A seguito della proroga dello stato di emergenza sanitaria da coronavirus al 30 aprile 2021, sono state prorogate sino a tale data, le disposizioni previste del Decreto Legge "Cura Italia" relative alla produzione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale DPI non marcate CE.

In particolare, con l'articolo 19 della Legge 26 febbraio 2021 n. 26, concernente la conversione in Legge del Decreto Legge del 31 dicembre 2020 n. 183 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2021 n. 51), recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, sono state prorogate nuovamente le disposizioni relative alla produzione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale DPI e l'utilizzo delle stesse per i lavoratori e la collettività.

Per quanto riguarda l'importazione di detti prodotti, restano confermate le disposizioni previste dalle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19 ex articolo 66-bis della Legge 17 luglio 2020 n. 77.

EMERGENZA COVID 19 - Lavoratori vaccinati e uso dei DPI, indicazioni ministeriali
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-lavoratori-vaccinati-e-uso-dei-dpi-indicazioni-ministeriali/

Il Ministero della Salute ha pubblicato il Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021, con indicazioni *ad interim* sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19.

Il documento risponde a diversi quesiti sulle misure farmacologiche e non farmacologiche nell'area di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 sorti con il progredire della campagna di vaccinazione contro COVID-19 e la comparsa delle varianti VOC di SARS-CoV-2.

Nel Rapporto è presente anche risposta ad un quesito riguardante i lavoratori che si sono vaccinati:
I lavoratori vaccinati, inclusi gli operatori sanitari, devono mantenere l'uso dei DPI e dei dispositivi medici, l'igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni sul luogo di lavoro?
Tutti i lavoratori, inclusi gli operatori sanitari, devono continuare a utilizzare rigorosamente i DPI, i dispositivi medici prescritti, l'igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni secondo la valutazione del rischio, indipendentemente dallo stato di vaccinazione e aderire a eventuali programmi di screening dell'infezione.
È noto che i vaccini anti-COVID-19 riducono significativamente la probabilità di sviluppare la malattia clinicamente sintomatica. D'altro canto, si ribadisce che nessun vaccino anti-COVID-19 conferisce un livello di protezione del 100%, la durata della protezione vaccinale non è ancora stata stabilita, la risposta protettiva al vaccino può variare da individuo a individuo e, al momento, non è noto se i vaccini impediscano completamente la trasmissione di SARS-CoV-2 (infezioni asintomatiche). Quindi, seppur diminuito, non è possibile al momento escludere un rischio di contagio anche in coloro che sono stati vaccinati. Questo è coerente con quanto ribadito dall'ECDC che riporta come, al momento, non vi siano prove sufficienti dell'effetto della vaccinazione sull'infezione asintomatica, e, quindi, sulla possibilità di trasmissione del virus da parte di soggetti vaccinati. Pertanto, i lavoratori/operatori sanitari nonostante siano stati sottoposti a vaccinazione devono essere considerati potenzialmente in grado di infettarsi con SARS-CoV-2 e di trasmettere il virus ad altri.

SORVEGLIANZA SANITARIA – INAIL/COVID 19, sorveglianza sanitaria eccezionale prorogata al 30 aprile 2021
https://www.apiverona.it/sorveglianza-sanitaria-inail-covid-19-sorveglianza-sanitaria-eccezionale-prorogata-al-30-aprile-2021/

L'Inail informa che sono state prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 30 aprile 2021 le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria eccezionale.

L'art. 19 del d.l. n. 183 del 31 dicembre 2020 (cd. decreto Milleproroghe), come convertito dalla l. 26 febbraio 2021 n. 21, ha prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021, i termini delle disposizioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all'art. 83 del d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 77/2020.

I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, pertanto, sino alla data del 30 aprile 2021, nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell'Inail, attraverso l'apposito servizio online.

Le richieste continuano a essere trattate sulla base delle indicazioni operative illustrate nella circolare Inail n. 44 dell'11 dicembre 2020.

Circolare Inail n. 44 dell'11 dicembre 2020 – Sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2.
Sorveglianza sanitaria eccezionale

NEWS AREA TECNICA

SERBATOI- Circolare INAIL, controllo di serbatoi per GPL interrati, ricoperti e fuori terra
https://www.apiverona.it/serbatoi-circolare-inail-controllo-di-serbatoi-per-gpl-interrati-ricoperti-e-fuori-terra/

Con circolare n. 10 dell'11 marzo 2021 sono fornite indicazioni per le verifiche da effettuare sui serbatoi GPL di capacità maggiore di 13 m³ tramite la tecnica di controllo basata sull'EA.
Sul sito dell'INAIL, è stata pubblicata la circolare n. 10 dell'11 marzo 2021, la quale fornisce indicazioni per le verifiche da effettuare sui serbatoi GPL di capacità maggiore di 13 m³ tramite la tecnica basata sul metodo di Emissione Acustica e relativi requisiti tecnici dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche.

L'art. 64-bis, comma 3, del d.l. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 120/2020, estende la disciplina di verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 m³.

Contestualmente affida all'Inail la definizione della procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità, nonché dei requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche.

La circolare n. 10 dell'11 marzo 2021, nel richiamare la determina del Direttore Generale n. 58 del 18 dicembre 2020 che ha approvato la "Procedura per il controllo di serbatoi per GPL interrati, tumulati (o ricoperti) e fuori terra di capacità maggiore di 13 m³ con tecnica basata sul metodo di Emissione Acustica ai fini della verifica d'integrità", chiarisce quali sono i destinatari della disposizione, il campo di applicazione e le caratteristiche della procedura.

Maggiori informazioni sono disponibili anche nella sezione dedicata alla riqualificazione serbatoi GPL con metodo EA.

Sulla pagina dedicata, sono consultabili le seguenti procedure:

- Procedura EA per serbatoi GPL fino a 13 m3 - Procedura per il controllo di serbatoi interrati per GPL di capacità non superiore a 13 m3 con tecnica basata sul metodo di Emissione Acustica ai fini della verifica di integrità;
- Procedura EA per serbatoi GPL oltre 13 m3 - Procedura per l'accertamento dell'integrità strutturale dei grandi serbatoi (GS) per GPL con il metodo di Emissione Acustica (EA).

SEVESO - Guida valutazione invecchiamento attrezzature, nuovo Quesito
https://www.apiverona.it/seveso-guida-valutazione-invecchiamento-attrezzature-nuovo-quesito/

Fonte Ministero Ambiente

Pubblicato dal Ministero dell'Ambiente il documento Valutazione sintetica dell'adeguatezza del programma di gestione dell'invecchiamento delle attrezzature negli stabilimenti Seveso – Seconda edizione Marzo 2021.

Si tratta dell'aggiornamento delle Linee Guida "Valutazione sintetica dell'adeguatezza del programma di gestione dell' invecchiamento delle attrezzature negli stabilimenti Seveso", originariamente pubblicate nel 2018.

Il documento, che estende il metodo di valutazione ad altre tipologie di attrezzature industriali, in particolare ai sistemi dinamici (macchine rotanti), è stato redatto dal Gruppo di Lavoro coordinato dall' INAIL.

Inoltre lo stesso Ministero ha rilasciato il quesito con risposta approvata il 17 dicembre 2020 in merito alla gestione flessibile sostanze tramite software.

SOSTANZE PERICOLOSE - Nuova modifica all'Allegato I del Reg. (UE) 2019/1021- POPs
https://www.apiverona.it/sostanze-pericolose-nuova-modifica-allallegato-i-del-reg-ue-20191021-pops/

Fonte Normachem

È stato adottato il Regolamento Delegato (UE) 2021/277, che modifica l'Allegato I del Reg. POPs II, per la voce del pentaclorofenolo, i suoi sali ed esteri

La Commissione Europea ha adottato il Reg. Del. (UE) 2021/277 che modifica l'Allegato I del Regolamento UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (POPs).

In particolare, nella quarta colonna ("Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni") della voce relativa al pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri è aggiunto il seguente testo:
«Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri presenti in sostanze, in miscele o in articoli in concentrazioni pari o inferiori a 5 mg/kg (0,0005 % in peso).»

Ricordiamo che l'art.3 del Regolamento vieta la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate in allegato I, sia allo stato puro che all'intero di miscele o articoli, fatto salvo l'articolo 4 che dispone alcune deroghe alle misure di controllo.

Tra queste, è previsto che l'articolo 3 non si applichi alle sostanze presenti in sostanze, miscele o articoli sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce, conformemente a quanto specificato nelle voci pertinenti dell'Allegato I o II (art. 4.1, b).

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA LAVORO - Gestione in sicurezza ambienti confinati, linee guida Snpa
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-gestione-in-sicurezza-ambienti-confinati-linee-guida-snpa/

Pubblicata dal Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente SNPA la guida "Gestione degli accessi in sicurezza in ambienti confinati o con sospetto di inquinamento o assimilabili", realizzata con la collaborazione di alcune agenzie regionali ambiente, Asl, Inail con il coordinamento di Ispra e Arpa Liguria.

La suddetta pubblicazione contiene indicazioni per la sicurezza sul lavoro degli operatori del Snpa e per chiunque sia impegnato nella gestione dell'accesso ad ambienti confinati o sospetti di inquinamento; destinatari del documento sono i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, nonché i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti coinvolti a vario titolo nella gestione delle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo ambientale, nell'ambito delle rispettive posizioni giuridiche di garanzia e funzioni per la tutela della salute e sicurezza del personale impiegato.

Gli argomenti trattati sono i limiti di intervento, i divieti e le linee di indirizzo e operative, i Dpi e Dpc, la gestione dell'emergenza, la formazione sui rischi specifici e le verifiche preliminari all'accesso.
Documento realizzato nell'ambito delle attività della Rete dei referenti SNPA per la tematica della salute e sicurezza sul lavoro RR TEM III(3) e approvato dal Consiglio SNPA nella seduta del 21 dicembre us.

In particolare:

- individua i limiti d'intervento;esplicita i divieti;
- definisce le linee di indirizzo per le procedure operative /organizzative integrate e complete delle dotazioni strumentali e di DPI e DPC necessari;
- indica quando organizzare la gestione delle situazioni di emergenza;
- stabilisce le verifiche preliminari all'accesso eventuale a luoghi confinati o con sospetto di inquinamento o a loro assimilabili.
- propone i possibili contenuti della formazione sui rischi specifici dedicata ai Lavoratori, Preposti, Dirigenti e ai componenti dei Servizi di Prevenzione e Protezione del SNPA.

Scarica il documento_Snpa, guida gestione accessi ambienti confinati